

SPECIALE

NOVITÀ ADR 2013

a cura di Antonio Dileo

CON QUESTA NOTA SI INTENDE METTERE IN EVIDENZA LE PRINCIPALI NOVITÀ CHE SONO CONTENUTE NEL TESTO DEL NUOVO ADR 2013 CHE È ENTRATO IN VIGORE PER IL **TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE** IL 1° GENNAIO 2013 ED È STATO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLA 17ª EDIZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI ONU SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE EMANATE NEL MAGGIO 2011. COME SEMPRE, IL TESTO PREVEDE SEI MESI DI TEMPO (FINO AL 30 GIUGNO 2013) COME LIMITE MASSIMO PER I SINGOLI STATI PER METTERSI IN REGOLA CON LE NUOVE NORME. IL GOVERNO DEVE COMUNQUE EMANARE UN DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE ATTRAVERSO LA QUALE VIENE EMANATA LA NUOVA NORMATIVA ADR

PARTE 1

Capitolo 1.1.3 - Esenzioni

La sezione 1.1.3 prevede ora 9 casi (da 1.1.3.1 a 1.1.3.9) relativa all'utilizzo di merci pericolose (gas) utilizzate come agenti di raffreddamento o di condizionamento durante il trasporto.

Capitolo 1.1.4 - Applicabilità di altre regolamentazioni

Sono state semplificate le condizioni di "Utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO approvate per i trasporti marittimi".

Capitolo 1.1.5

E' stata introdotta una nuova sezione 1.1.5 che recita testualmente:

"Quando è richiesta l'applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell'ADR, le disposizioni dell'ADR prevalgono".

Capitolo 1.2 - Definizioni

E' stata inserita la definizione di **"recipiente a pressione di soccorso"** con una capacità in acqua non superiore ai 1000 litri nel quale sono sistemati recipienti a pressione danneggiati o non conformi.

Capitolo 1.4.2.1 - Responsabilità dello Speditore

Secondo ADR 2013 lo **Speditore**, deve fornire al trasportatore informazioni e dati in **maniera tracciabile** e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti con particolare riferimento a quanto previsto nel capitolo 5.4 e nelle tabelle della parte 3.

Capitolo 1.8 - Misure di controllo

Nel paragrafo 1.8.5.1 viene specificato che la trasmissione all'autorità competente (la Motorizzazione) della cosiddetta **"Relazione di incidente"**, di competenza del Consulente ADR, deve avvenire entro 1 mese dall'avvenuto incidente. (A livello nazionale tale termine è, invece di 45 giorni)

Capitolo 1.9 - Tunnel Stradali

Ad oggi l'Italia non ha comunicato la classificazione delle gallerie presenti sul territorio nazionale, le quali sono da considerarsi tutte di **CATEGORIA A** (salvo caso specifici).

PARTE 2

Capitolo 2.2.2 - Gas

Vengono introdotti i nuovi **"Prodotti chimici sotto pressione"**

Materie liquide, pastose o pulverulenti sotto pressione alle

quali viene aggiunto un gas propellente (gas compresso o liquefatto).

Capitolo 2.2.3 - Liquidi infiammabili

Vengono introdotti i nuovi:

Oggetti contenenti liquidi infiammabili

UN 3269 - Kit di resina poliestere

UN 3473 - Cartucce per pile a combustibile

PARTE 3

Capitolo 3

Come sempre la **lista A** delle merci pericolose ha subito delle variazioni con l'ingresso di nuovi codici e l'uscita di vecchi.

NUOVI NUMERI ONU

UN 3497 - Farina di Krill (alimento per pesci polverizzato)

UN 3498 - Monocloruro di iodio, liquido

UN 3499 - Condensatori elettrici a doppio strato

UN 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 3504 - 3505 Prodotti chimici sotto pressione

UN 3506 - Mercurio contenuto in oggetti fabbricati

NUMERI ONU CANCELLATI

UN 1169 PG I - UN 1197 PG I - UN 1266 PG I - UN 1286 PG I - UN 1287 PG I

Sono state modificate e aggiunte delle disposizioni speciali. Es.: istruzione di imballaggio **P206** associata ai nuovi prodotti chimici sotto pressione.

Capitolo 3.4


E' stata revisionata la sezione 3.4.13:

Se una unità di trasporto (carro ferroviario, veicolo stradale, container) contiene contemporaneamente merci pericolose che richiedono il pannello arancione o le etichette di pericolo e merci pericolose che richiedono una marcatura conforme al 3.4.15 (l'etichetta bianconera dim. 25 x 25 prevista per l'esenzione totale), questa può essere così segnalata:

-soltanto pannelli arancioni per i veicoli

-soltanto le etichette di pericolo per i container

-contemporaneamente i pannelli arancione, o etichette di pericolo, e la marcatura di quantità limitata (esenzione totale).



PARTE 4

Le novità che interessano la parte 4 del manuale ADR 2013 riguardano essenzialmente:

- la modifica e l'introduzione di alcune nuove istruzioni di imballaggio;

- l'introduzione dei nuovi **Recipienti di soccorso a pressione**;

- l'introduzione di nuovi imballaggi (fusti/casse) costruiti in **altro metallo** (es. Titanio) che non sia alluminio o acciaio (fusti **1N** e casse **4N**)

PARTE 5

Capitolo 5.1

In tema di "sovrimezzi" dovrà essere riportato il marchio di materia pericolosa per l'ambiente (pesce e albero)

quando richiesto sui colli contenuti, salvo quando sia visibile la marcatura riportata sui colli stessi.

Capitolo 5.2

E' stata introdotta una importante modifica relativa alle dimensioni minime della marcatura (numero ONU e lettere UN)

12mm	Superiore a 30 litri capacità (colli) Superiore a 30 kg massa netta (colli) Superiore a 60 litri capacità in acqua (bombole)
0,6 mm	Massimo 30 litri capacità (colli) Massimo 30 kg massa netta (colli) Massimo 60 litri capacità in acqua (bombole)
Dimensioni appropriate	Massimo 5 litri capacità (colli) Massimo 5 kg massa netta (colli)

Questa nuova norma entra in vigore dal 1° gennaio 2014 per gli imballaggi e al successivo controllo periodico (comunque non oltre il 30 giugno 2018) per le bombole con una capacità in acqua non superiore a 60 litri.

Capitolo 5.3

E' stata revisionata la sezione 5.3.2.1.1 precisando che anche nel caso in cui, durante il trasporto, un rimorchio (o semirimorchio) contenente merci pericolose viene staccato dalla sua motrice (o trattore) **un pannello di colore arancione deve rimanere fissato sul retro di tale rimorchio (o semirimorchio)**.

Capitolo 5.4 - Documento di trasporto

In caso di trasporto di materie pericolose per l'ambiente, è prescritto che il documento di trasporto rechi l'indicazione supplementare:

"PERICOLOSO PER L'AMBIENTE O INQUINANTE MARINO /PERICOLOSO PER L'AMBIENTE".

Capitolo 5.5.3 - Materie refrigeranti

E' stata inserita una nuova sezione 5.5.3 che fornisce le disposizioni speciali applicabili ai colli e ai veicoli e container contenenti materie (gas) che presentano un rischio di asfissia quando vengono utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento.

UN 1845 - GHIACCIO SECCO

UN 1977 - AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO

UN 1951 - ARGON LIQUIDO REFRIGERATO

Queste norme si applicano soltanto ai veicoli ed ai container che contengono nei colli, materie utilizzate per il solo scopo di refrigerazione o condizionamento durante la fase di trasporto.

Siamo in regime di esenzione per cui si applicano soltanto le norme di questa sezione.

I colli sottoposti a refrigerazione, contenuti nel veicolo, devono essere marcati con l'indicazione del nome del gas utilizzato, seguito da **"AGENTE REFRIGERANTE"** o **"AGENTE DI CONDIZIONAMENTO"**, secondo il caso, in una lingua ufficiale del Paese di origine ed in inglese, francese o tedesco. Tali colli devono essere trasportati in veicoli e container ben ventilati.

I veicoli ed i container devono anche recare un apposito segnale di attenzione (sagoma umana che si accascia con scritta **ATTENZIONE (WARNING, ATTENTION o ACHTUNG)**).

I documenti che accompagnano il trasporto (POLIZZA DI CARICO, MANIFESTO DI CARICO, LETTERA DI VETTURA CMR) devono riportare:

- Il numero ONU preceduto dalle lettere U
- La designazione ufficiale di trasporto della materia (gas) utilizzato seguita dalla indicazione "agente refrigerante" o "agente di condizionamento" nella lingua del paese di origine ed in inglese, francese o tedesco.

UN 1845 - Diossido di carbonio, solido, agente refrigerante


PARTE 6

Capitolo 6.2.3.11 – Recipienti a pressione di soccorso

E' stata introdotta questa nuova sezione che disciplina questo tipo di imballo di soccorso.

Capitolo 6.8 – Cisterne smontabili

E' stata revisionata la sezione 6.8.2.5 con l'introduzione di nuove norme sulla marcatura delle cisterne smontabili.



PARTE 7

Sezione 7.5.2 (divieto di carico in comune)

E' stata introdotta la nuova sottosezione 7.5.2.4 con la quale si precisa che anche per le materie pericolose imballate in quantità limitata (esenzione totale) **è proibito** il carico in comune con materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei numeri ONU 0161 e 0499.

Sezione 7.5.7 (Movimentazione e stivaggio)

La norma del capitolo 7.5.7.1 che prescrive i criteri per la movimentazione e lo stivaggio di colli di merci pericolose, è stata modificata in maniera importante inserendo un riferimento alla nuova norma tecnica **EN 12195-1.2010**.

PARTE 8 – Dotazioni di bordo/estintori

La sezione 8.1.4 è stata modificata riscrivendo il testo della sezione 8.1.4.1 sotto forma di tabella (**si veda sotto**).

Capitolo 8.6 – Restrizioni in tunnels stradali

E' stata revisionata la sezione 8.6.4 prescrivendo che le restrizioni in galleria si applicano anche a: veicoli che trasportano merci pericolose in quantità limitata, che sono marcati secondo la nuova sezione 3.4.13 per le gallerie di categoria E.

PARTE 9

La parte dedicata alle prescrizioni relative ai veicoli ADR **non** ha subito **variazioni**.

1. Massa massima unità di trasporto	2. Numero minimo di estintori	3. Capacità minima totale per unità di trasporto	4. Estintori adatti ad un incendio del motore o della cabina: almeno uno con una capacità minima di	5. Estintori supplementari: almeno uno deve avere una capacità minima di
Fino a 3,5 ton	2	4 kg	2 kg	2 kg
Sopra 3,5 ton. e fino a 7,5 ton	2	8 kg	2 kg	6 kg
Sopra 7,5 ton	2	12 kg	2 kg	6 kg

LA CAPACITA' SI INTENDE PER ESTINTORI A POLVERE

(Nel caso di altro agente estinguente adatto, la capacità deve essere equivalente)

**Lo speciale ADR 2013 è tratto dal
TN - TRASPORTONOTIZIE Gennaio/Febbraio 2013.
Questo e gli altri numeri della rivista
sono consultabili e scaricabili
accedendo alla sezione ARCHIVIO TN
del quotidiano online www.trasportonotizie.com**